



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 181 del 1981, proposto da:

Rebagliati Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Astengo, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Astengo nel suo studio in Genova, via Assarotti, 19/5;

contro

Comune di Loano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Leale, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Fante nel suo studio in Genova, via Casaregis, 46/4;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta municipale di Loano in data 18/10/1980, n. 1206, avente ad oggetto lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione e richiesta di revisione prezzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Richard Goso e udito l'avv. Astengo per il ricorrente; nessuno è comparso per il Comune di Loano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Riferisce il ricorrente di aver eseguito, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Loano, in forza di contratto di appalto stipulato in data 8 gennaio 1976.

In corso di esecuzione, era stata approvata una perizia di variante e suppletiva predisposta dal direttore dei lavori; il relativo atto di sottomissione venne sottoscritto dal rappresentante dell'impresa in data 18 aprile 1977.

I lavori previsti da contratto e dalla perizia di variante furono ultimati in data 11 luglio 1977 e collaudati con verbale del 8 marzo 1978.

Nel frattempo, con istanza datata 19 dicembre 1977, il rappresentante dell'impresa affidataria aveva chiesto di essere ammesso alla revisione prezzi.

La richiesta venne respinta dal Comune di Loano, con deliberazione di giunta n. 1206 del 18 ottobre 1980, in

quanto pervenuta al Comune solo in data 30 marzo 1978, quindi successivamente al collaudo dei lavori che, giusta la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, si configurava quale termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di revisione prezzi.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 26 gennaio 1981 e depositato il successivo 21 febbraio, l'interessato ha impugnato la deliberazione su indicata, deducendo i vizi di legittimità di cui si riferirà in parte motiva e instando per il suo annullamento.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Loano, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza del ricorso nel merito.

Nel corso del giudizio, l'avv. Emilio Vignolo, originario difensore del ricorrente, ha comunicato la rinuncia al proprio mandato; è stato sostituito dall'avv. Alessandro Astengo, costituitosi con atto depositato il 25 ottobre 2013. Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione concernente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Sostiene l'eccepente che la controversia dedotta nel presente giudizio apparterebbe alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la revisione prezzi era stata espressamente contemplata, quale diritto dell'appaltatore, dal contratto stipulato *inter partes*.

L'eccezione non ha pregio.

La giurisprudenza in tema di revisione prezzi dell'appalto formatasi con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione della presente domanda giurisdizionale ha costantemente ritenuto, infatti, che la posizione dell'appaltatore fosse di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale che la stazione appaltante è chiamata ad esercitare, bilanciando l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa (cfr., *ex multis*, Cass., ss.uu., 31 ottobre 2008, n. 26298).

La posizione dell'appaltatore assume carattere di diritto soggettivo, invece, solo una volta che l'amministrazione abbia riconosciuto la pretesa e si verta in tema di *quantum* del compenso revisionale.

Tale regola di riparto, fondata sulla natura della posizione soggettiva azionata, non può essere derogata, ovviamente, in ragione di previsioni contrattuali eventualmente difformi.

Si può procedere, quindi, allo scrutinio del ricorso nel merito.

Con il primo motivo di gravame, l'esponente afferma che, successivamente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n. 700, la corresponsione del compenso revisionale non doveva più intendersi subordinata ad una rituale richiesta dell'appaltatore, conseguendo ad un procedimento che la stazione appaltante era obbligata ad avviare d'ufficio.

Da tale assunto, l'esponente inferisce la diagnosi di illegittimità del diniego fondato sulla tardiva presentazione dell'istanza di revisione.

La tesi di parte ricorrente si fonda su un supporto argomentativo non perspicuo che sembra valorizzare essenzialmente taluni elementi letterali dell'articolo unico della citata legge n. 700/1974, nella parte in cui, trattando degli acconti per revisione dei prezzi e degli interessi moratori, parrebbe prescindere dalla domanda dell'appaltatore.

Tale impostazione contrasta, però, con l'inequivoco tenore della legge allora vigente.

L'art. 2, comma 1, del d.lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 (successivamente abrogato dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112), stabiliva, infatti, che "le domande di revisione devono, a pena di decadenza, essere presentate

prima della firma del certificato di collaudo dei lavori”.

In forza di tale previsione legislativa, il procedimento volto alla revisione (o al diniego di revisione) dei prezzi dell'appalto presupponeva, all'evidenza, la presentazione di un'istanza di parte quale unico atto idoneo a determinarne l'avvio.

Fermo restando il potere discrezionale che la stazione appaltante avrebbe dovuto esercitare nelle successive valutazioni, essa non avrebbe potuto supplire all'eventuale mancanza di una richiesta della parte onerata e, tantomeno, era tenuta ad avviare *ex officio* il procedimento di revisione dei prezzi dell'appalto.

E' destituita di fondamento, per tali ragioni, la censura dedotta con il primo motivo di ricorso.

Sostiene l'esponente, in secondo luogo, che la richiesta di revisione prezzi presentata al Comune di Loano non poteva, comunque, considerarsi intempestiva, essendo stata spedita, con posta ordinaria, "intorno ai primi dieci giorni di febbraio", quindi prima del collaudo avvenuto il successivo 8 marzo.

Il tardivo ricevimento dell'istanza da parte del Comune, avvenuto solo in data 30 marzo, sarebbe addebitabile ad un disservizio postale di cui il privato non poteva essere chiamato a rispondere.

Anche questa tesi è priva di pregio e va disattesa.

A prescindere dal fatto che l'esponente non comprova la data di effettiva spedizione della lettera contenente l'istanza di revisione, è dirimente rilevare che, per un'evidente esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la tempestività della richiesta deve essere riferita alla data di ricevimento da parte della stazione appaltante.

Tale soluzione interpretativa, d'altronde, appare coerente con il tenore letterale del citato art. 2 che, nell'individuare il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza revisionale, fa riferimento alla sua presentazione e non alla spedizione.

E' appena il caso di rilevare, in conclusione, che, avvalendosi della spedizione ordinaria, il privato si è assunto il rischio del ritardo, agevolmente evitabile mediante consegna diretta della domanda agli uffici comunali ovvero con la scelta di un mezzo di spedizione più celere e sicuro, quale una lettera raccomandata.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Considerando il carattere eccezionalmente risalente della controversia e il limitato impegno defensionale del Comune, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)